

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO - SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA

Determinazione n. 74 del 29.04.2019

OGGETTO: PROROGA TERMINE ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 3/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 1959 del 13.06.2014 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Viste:

- la Determina del Responsabile del Servizio n. 33 del 29.01.2019, con la quale veniva denegata la SCIA in sanatoria prot. n. 2463 del 11.08.2017- P.E. n. 28/2017, presentata dal Sig. P. S. e dalla Sig.ra P.F., e annullata in autotutela ai sensi degli artt. 21 octies- nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- la lettera con ns. prot. n. 408 del 04.02.2019 presentata dal Sig. P. S. e dalla Sig.ra P.F., con la quale richiedono la proroga del termine indicato nella sopraccitata Determina 33/2019, per l'ottemperanza dell'ordinanza di demolizione n. 3/2017 in data 23.05.2017;
- l'ulteriore richiesta pervenuta via PEC datata 05.02.2019, al ns. prot. n. 448 del 06.02.2019, di rimando del termine di cui all'oggetto, da parte dello studio associato Avv. Prof. P. S. di Torino, nella sua qualità di incaricato ricorrente al TAR avverso la Determina del Responsabile del Servizio n. 33 del 29.01.2019;
- la Determina del Responsabile del Servizio n. 34 del 06.02.2019 inerente la proroga termine ordinanza di demolizione n. 3/2017 del 23.05.2017
- il ricorso con la quale il Comune di Valstrona è stato convenuto in giudizio innanzi al TAR Piemonte, notificatogli in data 05.04.2019 prot. n. 1158, proposto dal Sig. P. S. e dalla Sig.ra P.F., rappresentati e difesi dallo studio associato Avv. Prof. P. S. di Torino, per l'annullamento, previa concessione di tutela cautelare che avverrà con Camera di Consiglio del 7 maggio 2019;
- la nota giunta via PEC in data 18.04.2019, al ns. prot. n. 1298 del 23.04.2019, con la quale l'Ing. A. S. di Verbania, in qualità di tecnico incaricato dei Sig.ri P.S e P.F., richiede una proroga del termine indicata nella Determina del Responsabile del Servizio n. 34 del 06.02.2019, di ulteriore 15gg, in quanto la scadenza prevista, ricade a ridosso della decisione cautelare del TAR.

Richiamata

- l'ordinanza di demolizione n. 3/2017 in data 23.05.2017, prot. n. 1595, con la quale ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01, si disponeva la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi al P. S. e alla Sig.ra P.F.;

Dato atto che:

- la SCIA in sanatoria prot. n. 2463 del 11.08.2017- P.E. n. 28/2017, ha determinato solo, un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva dell'ordinanza di

demolizione n.3/2017, che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria;

- il diniego e l'annullamento della SCIA in sanatoria di cui sopra, mediante la Determina n. 33/2019, non ha reso inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso qual è l'ordinanza di demolizione n.3/2017 e, quindi, la stessa ordinanza mantiene la propria legittimità, validità ed efficacia;
- altresì la medesima Determina n. 33/2019 mantiene la propria legittimità, validità ed efficacia poiché in essa sono indicati gli elementi che integrano gli estremi per l'interesse pubblico giustificativo del diniego e annullamento del titolo edilizio in sanatoria, dovuto all'esigenza di garantire e tutelare l'equilibrato sviluppo del territorio, e l'osservanza della vigente disciplina urbanistica, rispetto alla quale l'opera da sanare di cui trattasi, si pone in aperto e permanente contrasto;

Dato atto che nell'ipotesi di rigetto della domanda di sanatoria, l'amministrazione pubblica non deve riadottare una nuova ordinanza di demolizione sostitutiva di quella iniziale,

Considerato che, la proroga di cui trattasi è legata alla necessità di attendere l'esito della decisione cautelare del TAR;

Visti:

- il D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- il Regolamento Edilizio Comunale, le N.T.A. ed il vigente Piano Regolatore Generale;
- la legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso e rilevato;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di dare atto della legittimità, validità ed efficacia dell'ordinanza di demolizione n. 3/2017 in data 23.05.2017 prot. n. 1595, e della Determina del Responsabile del Servizio n. 33 del 29.01.2019;
2. di stabilire che la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 90 gg. dalla notifica della Determina del Responsabile del Servizio n. 33/2019, per l'ottemperanza dell'ordinanza di demolizione n. 3/2017;
3. che decorso infruttuosamente il termine suindicato, ai sensi dell'art. 31, c. 3 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., il bene e l'area di sedime, verranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio dell'Amministrazione, che dovrà provvedere alla demolizione e rimozione delle opere ed installazioni abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell'abuso.
4. di notificare la presente al Sig. P.S.OMISSIS....., ed alla Sig. ra P.F.OMISSIS.....;
5. Di disporre altresì l'invio del presente atto oltre che alle parti a:
 - al Sig. Sindaco
 - Al Segretario Comunale
 -OMISSIS..... e allo Studio LegaleOMISSIS.....
 - alle forze dell'ordine presenti nel territorio di verificare il corretto adempimento delle disposizioni della predetta ordinanza n. 3/2017;
6. Di darsi atto che la presente, non comportando contestuale impegno di spesa, non necessita del visto di copertura finanziaria.
7. Avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art.3 della legge n.241/1990 e s.m.i., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

8. di dare atto inoltre che la presente determinazione:

- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'ufficio segreteria.

Addì, 29.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Alessandro Recupero

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> - Assess. | <input type="checkbox"/> - Segreteria |
| <input type="checkbox"/> - Vigili | <input type="checkbox"/> - Commercio |
| <input type="checkbox"/> - Patrimonio | <input type="checkbox"/> - Ragioneria |
| <input type="checkbox"/> - Tributi | <input type="checkbox"/> - Albo Pretorio |

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno .30/04/2019..... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, 30/04/2019.....

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa nella Veca

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

Il Segretario Comunale

.....